

L'amministrazione fiscale che cambia

Collaborazione, trasparenza e cooperative compliance

***Aldo Polito
Direttore Centrale
Accertamento dell'Agenzia
delle entrate***



Cooperative compliance - le tappe fondamentali

2013

- OCSE: Linee guida «*Co-operative Compliance: A Framework*»
- ITALIA: Progetto pilota adempimento collaborativo

2015

- ITALIA: Decreto Legislativo 5/8/2015, n. 128 - Istituzione *Cooperative compliance*

2016

- OCSE: Linee guida TCF «*Building Better Tax Control Frameworks*»
- ITALIA: Regolamentazione requisiti di ammissione, interpello abbreviato e chiarimenti interpretativi

2017

- ITALIA: Regolamentazione fase di interlocuzione – Provvedimento del 26 maggio 2017



Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

Caratteristiche essenziali del regime

1°

- Due fasi di applicazione: requisiti di accesso ancorati a limiti dimensionali

2°

- Centralità del *Tax control framework*

3°

- Approccio basato sul concetto di «*trasparenza in cambio di certezza*»

4°

- specifici effetti premiali per gli aderenti al regime



Cooperative compliance

Provvedimento del 26 maggio 2017

Regole applicative in grado di tradurre in chiave amministrativa il binomio «trasparenza in cambio di certezza»

Doveri

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 128 del 2015 (doveri dell'AdE e del contribuente)

Procedure

Attuazione dell'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n. 128 del 2015 (interlocuzioni costanti e preventive)

Competenze

Attuazione dell'articolo 7 comma 1 e comma 4 lettera b) del decreto (competenza esclusiva e interfaccia unica)



Doveri dell'Agenzia delle entrate

- ❑ «*Collaborazione, correttezza e trasparenza*» (Circolare 38/E/2016)
 - ✓ **Riservatezza** dei dati acquisiti nel corso delle interlocuzioni
 - ✓ Utilizzo **ai soli fini** delle istruttorie in corso (ammissibilità o interlocuzioni costanti);
 - ✓ **Divieto espresso di utilizzo** come «*fonti di innesco*» per attività di controllo relative a esercizi precedenti (nei confronti del contribuente o di altre società del gruppo).

- ❑ «*Certezza preventiva*»
 - ✓ **centralità** del controllo preventivo (passaggio da controllo *ex post* a controllo *ex ante*);
 - ✓ **non reiterazione** dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell'ambito delle interlocuzioni preventive.
 - ✓ garanzia dell'**interfaccia unica** per i contribuenti in *cooperative*



Doveri del contribuente

«Collaborazione e trasparenza»



TCF – Mappa dei rischi

Disclosure sui rischi fiscali e ATP

Risposta alle richieste di approfondimento dell'ufficio



Il Procedimento

Il provvedimento ha introdotto regole procedurali che disciplinano l'interlocuzione preventiva, *anche al di fuori delle ipotesi in cui venga presentata istanza di interpello abbreviato.*

Accordo di adempimento collaborativo

Nota di chiusura della procedura



Il Procedimento - Chiusura della procedura

Nota di riepilogo delle posizioni assunte nel corso della procedura

Posizioni
condivise



Il contribuente condivide la posizione dell'ufficio ovvero si è formato un «accordo di adempimento collaborativo»

Posizioni
sospese



Il contribuente non condivide la posizione dell'ufficio. Possibilità di gestire il dissenso in fase post filing. Sanzione base per il ravvedimento ridotta alla metà

Posizioni
rinviare



Rinvio degli approfondimenti all'esercizio successivo. Eventuale difformità tra posizione del contribuente medio tempore assunta e posizione ufficio non dà luogo a sanzioni amministrative



Competenze - Interfaccia unica

In fase di prima applicazione la competenza per le attività relative al regime è affidata all'Ufficio **cooperative compliance** della Direzione Centrale Accertamento. Tale competenza comprende:

Gestione della procedura

La competenza si estende a tutte le attività inerenti la gestione delle interlocuzioni preventive (risposte ad interpello abbreviato, stipula accordi di adempimento collaborativo, nota di chiusura ecc...)

Controlli ex ante ed ex post

esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973 per il **controllo sostanziale** delle **dichiarazioni presentate** dai contribuenti in cooperative.

Interpelli nuovi investimenti

ricezione e la trattazione delle istanze per l'interpello sui nuovi investimenti presentate dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo e verifica della corretta applicazione dei pareri resi.

Il cd *Tutoraggio dei grandi contribuenti* si **intende assorbito** nel complesso delle attività e controlli preventivi svolti dall'Ufficio cooperative compliance

Le materie di cui all'art. 31 ter del d.P.R. 600/1973 (transfer pricing) formano oggetto di interlocuzione preventiva

Resta ferma la facoltà del contribuente di presentare istanza di accordo preventivo.

La competenza alla trattazione delle istanze rimane in tal caso incardinata presso l'ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Accertamento.



L'amministrazione fiscale che cambia

Grazie per l'attenzione

